

## proposta di legge n. 63

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 22 novembre 2005*

---

SOCIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha lo scopo di favorire una più efficiente ed efficace gestione del patrimonio immobiliare regionale e la migliore valorizzazione dello stesso.

Per il raggiungimento di tali finalità si intende far ricorso alla costituzione di una società avente quale scopo sociale quello di provvedere all'espletamento di tutti gli incombeni di natura gestionale inerenti gli immobili nonché di intraprendere tutte le operazioni necessarie ad attribuire un valore rilevante per l'ente al patrimonio immobiliare.

Le suddette attività sono svolte dalla costituenda società sulla base di criteri ed indirizzi approvati dalla Giunta regionale, la quale poi provvede alla stipula delle conseguenti apposite convenzioni con la società medesima, anche ai fini dell'individuazione della dotazione finanziaria.

La forma della società presunta è quella a responsabilità limitata con un capitale totalmente detenuto dalla Regione, di entità iniziale di euro 100.000,00, aumentabile anche attraverso conferimenti di beni immobili.

Alla società inoltre è possibile assegnare il compito di provvedere alla fornitura dei beni e dei servizi che si rendano necessari alla gestione complessiva del patrimonio immobiliare regionale.

Alla società, infine, è conferito il mandato per l'acquisizione dell'immobile ubicato in Ancona e denominato Palazzo delle Ferrovie, così come previsto dall'articolo 38 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 e successive modificazioni, da destinare a sede degli uffici del Consiglio regionale nonché per divenire cessionaria del contratto di leasing concluso per l'acquisizione dell'immobile indicato nell'articolo 1 della l.r. 13 luglio 2005, n. 18 da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale affinché provveda a quanto ivi stabilito.

La proposta si compone di sette articoli.

Il primo prevede la costituzione della società stabilendo l'entità del capitale sociale iniziale e le modalità per il suo aumento. Il secondo indica l'oggetto sociale.

Il terzo detta disposizioni sullo statuto della società. Il quarto disciplina i rapporti fra la Regione e la società in relazione all'attività da svolgersi da quest'ultima. Il quinto autorizza la società a procedere all'acquisizione dell'immobile di cui all'articolo 38 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e dell'immobile di cui all'articolo 1 della l.r. 18/2005 da destinare a sede degli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Il sesto articolo detta disposizioni finanziarie e il settimo contiene norme relative all'entrata in vigore della legge.

## Art. 1

*(Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)*

1. La Regione costituisce una società a responsabilità limitata denominata "B.P.M. Beni del patrimonio della Regione Marche" per la gestione e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

2. La società è a totale capitale regionale. La Giunta regionale conferisce alla società un capitale iniziale di euro 100.000,00.

## Art. 2

*(Oggetto della società)*

1. La società svolge l'attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, nel rispetto dei principi in materia di amministrazione dei beni pubblici.

2. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, finanziarie ad esso connesse.

3. La Giunta regionale può conferire alla società beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione.

## Art. 3

*(Statuto della società)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della società è deliberato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto sociale deve prevedere:

- a) la specificazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata;
- b) l'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;
- c) l'organo deputato al controllo legale dei conti ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile;
- d) l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare;
- e) la durata della società fino al 31 dicembre 2060;
- f) l'obbligo della presentazione entro il mese di settembre di ciascun anno di un piano di attività corredato da un budget economico finanziario da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale.

## Art. 4

*(Criteri ed indirizzi regionali)*

1. La società opera secondo i criteri e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, i quali in particolare stabiliscono:

- a) i termini e le modalità per la gestione immobiliare e finanziaria del patrimonio disponibile;
- b) i termini e le modalità per la manutenzione e l'alienazione del patrimonio disponibile;
- c) le modalità per la fornitura di beni e di servizi alla Regione in connessione all'oggetto sociale, ivi compreso il reperimento di immobili da destinare a sede degli uffici regionali;
- d) la misura e le modalità di corresponsione dei compensi eventualmente da riconoscersi alla società.

2. Per l'esercizio dell'attività sociale e per l'attuazione dei criteri e degli indirizzi approvati con le deliberazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con la società.

#### Art. 5 (Disposizioni transitorie)

1. La società provvede all'acquisizione dell'immobile da destinare a sede degli uffici del Consiglio regionale, ubicato in Ancona e denominato Palazzo delle Ferrovie, il cui valore è stabilito in euro 19.800.000,00 comprensivo di IVA. Allo scopo la Giunta regionale conferisce alla società apposito mandato.

2. La Giunta regionale conferisce alla società apposito mandato per il subentro nel contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile di cui all'articolo 1 della l.r. 13 luglio 2005, n. 18, da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale e per l'attivazione delle procedure dirette all'acquisizione della proprietà dell'immobile medesimo.

#### Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Per la spesa relativa alla costituzione della società di cui all'articolo 1, pari ad euro 100.000,00, si provvede, con la somma iscritta nell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2005 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha già istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2005.

2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'UPB 1.03.07 nel capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione.

3. L'entità delle risorse necessarie verrà stabilita a decorrere dal 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Per l'intervento previsto dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa di euro 19.800.000,00, così ripartita:

- a) per l'anno 2005, euro 6.000.000,00;

b) per l'anno 2006, euro 5.800.000,00;

c) per l'anno 2007, euro 8.000.000,00.

5. Alla copertura delle spese previste dal comma 4 si provvede:

a) quanto a euro 6.000.000,00 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2005 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2005;

b) quanto ad euro 5.800.000,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 4.27.04, proiezione per l'anno 2006, del bilancio pluriennale 2005-2007;

c) quanto ad euro 8.000.000,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 4.27.04, proiezione per l'anno 2007, del bilancio pluriennale 2005-2007.

#### Art. 6

##### *(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.